



CITTA' DI BARONISSI
Provincia di Salerno

***REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CITTADINANZA
BENEMERITA***

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del
21.12.2022*

Indice

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – CITTADINANZA ONORARIA

ARTICOLO 3 – CITTADINANZA BENEMERITA

ARTICOLO 4 – MODALITA' DEL CONFERIMENTO

ARTICOLO 5 – ONORIFICENZA

ARTICOLO 6 – ISTITUZIONE ALBO

ARTICOLO 7 – REVOCA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9- ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CITTADINANZA BENEMERITA

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la concessione della “Cittadinanza Onoraria” e della “Cittadinanza Benemerita”, destinata a cittadini viventi o alla memoria, riconosciuti meritevoli, senza distinzione di nazionalità, di razza, di sesso e di religione.

In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria e la cittadinanza benemerita possono essere concesse anche ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso e in questo caso vengono conferite ad un loro rappresentante.

ARTICOLO 2 – CITTADINANZA ONORARIA

La “Cittadinanza onoraria” è un’onorificenza conferita dal Comune di Baronissi a persone fisiche non residenti e ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso, non aventi sede legale nel Comune di Baronissi, che si siano distinte per una delle seguenti motivazioni:

1. per l’esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori della Costituzione Repubblicana ;
2. per il contributo al progresso della cultura in ogni campo del sapere o per il prestigio conseguito attraverso gli studi, l’insegnamento, la ricerca, la produzione scientifica o artistica, l’attività sportiva;
3. per il particolare impegno dimostrato nel lavoro, nella produzione di beni e servizi, nelle professioni, nel commercio, nello sport, nella gestione politica e amministrativa di Istituzione pubbliche e private;
4. per l’esemplare affezione ed interessamento verso la città di Baronissi, riconosciuti e testimoniati da opere ed iniziative finalizzate a promuovere la conoscenza e la valorizzazione della città e della sua comunità in tutti gli aspetti;
5. per atti di coraggio e di abnegazione civica;
6. per attività nazionali / internazionali nel campo della legalità, della lotta alle ingiustizie, dell’aiuto alle persone più deboli e bisognose;
7. per azioni di alto valore civile svolte a favore dell’Italia, dell’Europa o del Mondo intero.

La “Cittadinanza onoraria” non influisce sulla posizione anagrafica del beneficiario.

ARTICOLO 3 – CITTADINANZA BENEMERITA

La “Cittadinanza Benemerita” è un’onorificenza conferita dal Comune di Baronissi a persone fisiche residenti e ad associazioni, enti, raggruppamenti di persone in ambito civile, militare, religioso, aventi sede legale nel Comune di Baronissi, che si siano distinte per una delle motivazioni di cui al precedente articolo 2.

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DEL CONFERIMENTO

1. Le proposte di entrambe le onorificenze possono essere presentate dal Sindaco, da Assessori, da Consiglieri Comunali o da chiunque ne abbia interesse: Ente, Associazione, Istituzione o singolo cittadino.

2. Le proposte devono essere presentate per iscritto all’Amministrazione Comunale e sottoscritte dai proponenti, complete di riferimenti biografici, motivazioni e ogni altra indicazione utile alla loro valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale.

3. La “Cittadinanza Onoraria” e la “Cittadinanza Benemerita” sono deliberate dalla Giunta Comunale, previa istruttoria da parte del settore “Affari Generali e Amministrazione Strategica”.

È conferita dal Sindaco o suo delegato, con cerimonia ufficiale, in nome e per conto del Comune di Baronissi; la cerimonia è partecipata con varie forme pubblicitarie a tutta la cittadinanza.

4. La Cittadinanza Onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

ARTICOLO 5 – ONORIFICENZA

L’onorificenza per la “Cittadinanza Onoraria” consiste:

- in una medaglia: sullo sfondo lo stemma del Comune di Baronissi, la scritta “Cittadinanza Onoraria” e la scritta “Comune di Baronissi” e nel verso la scritta contenente la data e il nome e cognome del conferito;

- in una pergamena: con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà dell’Amministrazione Comunale, conferisce la Cittadinanza Onoraria. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.

L’onorificenza per la “Cittadinanza Benemerita” consiste:

- in una targa o pergamena: con l’attestazione del Sindaco che, in esecuzione della volontà dell’Amministrazione Comunale, conferisce la cittadinanza benemerita. Nella pergamena vengono riportate le motivazioni della onorificenza nonché le generalità del conferito.

ARTICOLO 6 – ISTITUZIONE ALBO

È istituito l'Albo dei Cittadini Onorari di Baronissi, nel quale sono iscritti coloro a cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria" o la "Cittadinanza Benemerita". L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà depositato con la relativa documentazione presso la Segreteria del Comune.

ARTICOLO 7 – REVOCA CITTADINANZA ONORARIA E BENEMERITA

La cittadinanza Onoraria o Benemerita può essere revocata dalla Giunta Comunale qualora la persona insignita di benemerita civica si renda colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento. La revoca della concessione deve essere annotata nell'Albo di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità. Gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito del Settore "Affari Generali e Amministrazione strategica".

ARTICOLO 9- ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.